



Torino, lì 14 novembre 2022

**Circolare n. 21/2022**

*OGGETTO: Autodichiarazione per i massimali degli aiuti di Stato per l'emergenza COVID*

**1 PREMESSA**

L'art. 1 co. 13 - 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime "quadro" o "ombrello") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Temporary Framework", nei limiti fissati dalla Quinta modifica).

Gli aiuti riguardano tra l'altro:

- Contributi a fondo perduto erogati a vario titolo nel periodo pandemico
- Credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
- Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro
- Esonero dai versamenti IRAP
- Garanzie sui finanziamenti bancari

Il DM 11.12.2021 (pubblicato sulla *G.U.* 20.1.2022 n. 15) ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.

Il termine di presentazione dell'autodichiarazione è fissato al 30.11.2022.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.10.2022 n. 398976 sono state apportate modifiche al modello di autodichiarazione, alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche.



## **2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate in premessa (per le quali si applica il regime "ombrello").

## **3 OGGETTO**

Gli operatori economici che hanno beneficiato degli aiuti sopra elencati presentano all'Agazia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Temporary Framework. Ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano, altresì, nell'autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla predetta Sezione 3.12.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha quindi ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e precisamente:

- 800.000 euro dal 1/3/2020 al 27/1/2021
- 1.800.000 euro dal 28/1/2021 al 30/6/2022

Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework:

- 3.000.000 euro dal 13/10/2020 al 27/1/2021
- 10.000.000 euro dal 28/1/2021 al 30/6/2022

la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

## **4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

La Dichiarazione deve essere presentata all'Agazia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello approvato, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

- a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agazia delle entrate;
- b) i canali telematici dell'Agazia delle entrate.



**POGOLOTTI  
MANCARDO**  
& PARTNERS

Dott. Enrico Pogolotti  
Dott. Davide Mancardo

## **5 SANZIONI**

L'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni anche penali a carico degli operatori economici; si fa presente che tali sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni tributarie. Si fa riferimento, in altri termini, alle violazioni per falsa o infedele autocertificazione sanzionate dagli artt. 75-76, D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, trattandosi di adempimento derivante dalla normativa comunitaria, la mancata presentazione potrebbe determinare, oltre a quanto sopra indicato, conseguenze legate al recupero dei benefici ottenuti.

Qualora intendiate affidare al nostro studio l'incarico inerente la presentazione della suddetta autodichiarazione, vi preghiamo di ritornarci il preventivo allegato debitamente sottoscritto per accettazione entro e non oltre il 21/11/2022.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.



**POGOLOTTI  
MANCARDO**  
& PARTNERS

Dott. Enrico Pogolotti  
Dott. Davide Mancardo

## PREVENTIVO

Siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per la redazione e la presentazione dell'autodichiarazione Aiuti di Stato.

Adempimenti connessi.

Le prestazioni che verranno fornite comprenderanno:

- verifica degli aiuti fruiti nel periodo considerato attraverso l'esame delle istanze presentate e del Registro nazionale Aiuti di Stato
- verifica del rispetto dei massimali
- predisposizione dell'istanza;
- redazione e trasmissione telematica della domanda;
- esito.

Compenso

onorario  
oltre iva e cassa previdenza.

euro 200,00

Con i migliori saluti.

Per accettazione \_\_\_\_\_